

N. 00410/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00373/1997 REG.RIC.

N. 01471/1997 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 1997, proposto da:
Sartor Darma, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Zanchettin, Mauro
Crocetta, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo,
3080/L;

contro

Comune di Volpago del Montello, parte non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 1997, proposto da:
Sartor Darma, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zanchettin, con domicilio
eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Volpago del Montello - (Tv), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Grosso, con domicilio eletto presso Vincenzo Grosso in Venezia, Santa Croce, 742;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 373 del 1997:

dei provvedimenti comunali del 13.10.1996 (prot. n. 95/4518) e del 23.10.1996 (prot. n. 95/4515) riguardanti il diniego di concessione edilizia.

quanto al ricorso n. 1471 del 1997:

dell'Ordinanza sindacale del 20.2.1997 n. 16 (prot. n.2815) di demolizione opere edili e del provvedimento sindacale del 06/02/1997 (prot. nr. 2123/96/3320/97).

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Volpago del Montello - (Tv);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con riferimento al ricorso RG 373/1997 va evidenziato come la ricorrente dichiara di possedere un appezzamento di terreno nel Comune di Volpago del Montello di proprietà della sorella Sig.ra Sartor Eugenia.

E' sempre la ricorrente a dichiarare di aver fatto realizzare un manufatto abusivo adibito a ricovero di attrezzi agricoli, manufatto in relazione al quale venivano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria.

Sempre in relazione a detto immobile venivano presentate, dapprima, un'istanza di sanatoria in data 31/03/1995 in quanto riferita ai lavori di ristrutturazione e, successivamente, una domanda in concessione in sanatoria per l'intero manufatto. In data 23/10/1996 il Comune di Volpago del Montello adottava due provvedimenti.

Con il primo (prot. 95/4518) veniva rigettata la domanda di sanatoria per i lavori di manutenzione straordinaria, con il secondo (prot. 95/4515), veniva respinta l'istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della L.n. 724/1994 e con riferimento all'intero manufatto.

Avverso detti ultimi provvedimenti veniva presentato il ricorso di cui all'RG 373/1997 nell'ambito del quale si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. per quanto concerne il provvedimento prot. n. 95/4518 si sosteneva l'illegittimità per violazione di legge, carenza di motivazione e contraddittorietà;
2. per quanto riguarda il provvedimento prot. n. 95/4515, si rilevava il venire in essere di un'illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione.

A seguito della presentazione di detto ricorso, e in data 23/12/1996, la ricorrente presentava un progetto di *“adeguamento statico e ristrutturazione fabbricati ad uso annesso rustico”*.

Il Comune di Volpago nel Montello notificava alla ricorrente, unitamente alla proprietaria del fondo di cui si tratta, l'ordinanza di demolizione n. 16 (prot. 2815). Con il successivo provvedimento del 23/12/1996 veniva, altresì, respinta la richiesta avente ad oggetto l'adeguamento statico e la ristrutturazione di fabbricati ad uso annessi rustici.

Detti ultimi due provvedimenti venivano impugnati con il ricorso RG 1471/97, nell'ambito del quale venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso:

per quanto riguarda l'ordinanza di demolizione n. 16 del 20/02/1997 si asseriva l'esistenza dei vizi di invalidità derivata e, ancora, la violazione dell'art. 92 della L. Reg. 61/1985;

con riferimento al diniego del 06/02/1997 si sosteneva l'esistenza di un vizio di illegittimità derivata.

Nel corso di detto ultimo giudizio si costituiva il Comune di Volpago del Montello, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 12 Marzo 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, entrambi i ricorsi sopra citati venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. I ricorsi di cui all'RG 373/97 e RG 1471/97, previa riunione degli stessi in considerazione di un'evidente connessione oggettiva e soggettiva, sono infondati e vanno respinti per i motivi di seguito precisati.

2. Quanto al ricorso RG 373/97 si sostiene che il provvedimento prot. 95/4518, con il quale il Comune di Volpago del Montello aveva rigettato l'istanza di concessione in sanatoria, contiene una motivazione non solo apodittica, ma ancor di più in contrasto con il provvedimento del 12/07/1995 con il quale era stata sospesa la stessa istanza di sanatoria in precedenza presentata.

2.1 L'esame degli atti in causa consente di smentire le argomentazioni di parte ricorrente.

Va sin d'ora evidenziato come l'istanza di sanatoria sia stata respinta sulla base della circostanza che *“l'intervento non si può configurare come manutenzione straordinaria rispetto alla preesistenza che aveva caratteristiche di assoluta inconsistenza sotto il profilo edilizio. Inoltre non è concedibile alcun intervento su un manufatto abusivo”*.

2.2 Preso atto del carattere assolutamente precario del manufatto di cui si tratta, consistente in un'opera costituita da tetto e muri perimetrali in legno, è del tutto

evidente come l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto che denegare l'istanza di cui si tratta.

2.3 Si è infatti affermato, con un orientamento giurisprudenziale consolidato e risalente al tempo in cui gli atti venivano emanati (si veda sul punto Cons. Stato Sez. V, 04-02-1998, n. 131), che *“ai sensi dell'art. 31 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere rilasciata concessione edilizia in sanatoria per opere di carattere assolutamente precario, carattere che va valutato dal punto di vista funzionale, cioè con riferimento all'uso cui le opere sono destinate (nel caso di specie, il manufatto precario, costituito da un prefabbricato, era temporalmente destinato a soddisfare le esigenze di funzionalità di un cantiere edile, e, quindi, ad essere rimosso insieme con questo una volta conclusi i lavori di costruzione di alcune palazzine)”*.

2.4 Analogamente è, altresì, noto (T.A.R. Campania Napoli Sez. II Sent., 24-01-2008, n. 403) come non sia ammissibile la realizzazione di opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e, ciò, in ragione del carattere dello stesso manufatto che, in quanto tale, non può impedire in alcun modo l'attività sanzionatoria del Comune diretta a reprimere l'opera abusiva nella sua interezza.

3. Deve, inoltre, essere rilevato come non sussista il dedotto contrasto tra il diniego di sanatoria e il provvedimento di sospensione della domanda della stessa istanza di sanatoria.

3.1 Dal comportamento del Comune di Volpago del Montello è possibile desumere, solo ed esclusivamente, la volontà dello stesso Comune di sospendere l'istanza (ordinaria) di sanatoria, ritenendo di dover esaminare prioritariamente la contestuale domanda di condono presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/94 e, quindi, sulla base di una legislazione speciale che notoriamente presuppone differenti presupposti per il suo accoglimento.

3.2 Non è, pertanto, possibile desumere da detto comportamento, e come vorrebbe parte ricorrente, l'intento dell'Amministrazione di sanare l'opera di cui si

tratta, valutazione quest'ultima che non è possibile dedurre, neppure implicitamente, dalla sospensione del procedimento di sanatoria.

3,3 Ne consegue, allora, come il diniego impugnato debba ritenersi correttamente motivato circa le circostanze ostative ad un suo accoglimento, senza che sussista l'asserita contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione, circostanze queste ultime che sono di per sé sufficienti a rigettare le censure sopra citate.

4, E', altresì, infondato il motivo di impugnazione relativo al provvedimento prot. n. 95/4515, mediante il quale si è sancito il rigetto dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/94.

4.1 Sul punto è possibile richiamare l'orientamento giurisprudenziale sopra citato, diretto a sancire la non sanabilità delle opere precarie, ritenendo peraltro correttamente motivato anche il provvedimento di rigetto del diniego di condono nella parte in cui sancisce che *“la consistenza edilizia del manufatto è del tutto insufficiente; inoltre lo stesso presenta caratteristiche di assoluta precarietà”*.

4.2 Il ricorso RG 373/97 è, pertanto, respinto in quanto infondato.

5. E' possibile rigettare anche l'impugnazione proposta (nel ricorso RG 1471/97) avverso l'ordinanza di demolizione n.16 del 20/02/1997 e, ciò, considerando come non sussistano i vizi di illegittimità derivata con riferimento ai provvedimenti di diniego sopra citati e ora dichiarati legittimi.

5.1 Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 92 della L. reg. n. 61/1985, nell'ambito della quale parte ricorrente sostiene che l'Amministrazione comunale non avrebbe evidenziato le disposizioni urbanistiche in contrasto con il mantenimento in essere del manufatto di cui si tratta.

5.2 Sul punto va rilevato come l'ordinanza di demolizione costituisca un atto dovuto e meramente consequenziale all'ordinanza di demolizione (T.A.R.Liguria sez. I del 04/12/2013 n. 1467).

5.3 E', altresì, noto che presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso (T.A.R. Campania, sez. III del 05/12/2013 n. 5620).

5.4 Deve ritenersi insussistente, altresì, la violazione dell'art. 92 della L. reg. 61/1985, sotto altro presupposto, e per quanto attiene la mancanza del parere della Commissione edilizia previsto dalla disposizione sopra citata.

5.5 Sul punto va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (si veda TAR Veneto Sez. II, sent. n. 534 del 07-03-2006) che il provvedimento che ordina la demolizione dell'opera abusiva, nell'eventualità in cui sia stato preceduto dal diniego di concessione in sanatoria, integra la fattispecie di un provvedimento dovuto (da ultimo, CdS, IV, 8.3.2005 n. 1662), in relazione al quale non residua alcun margine di discrezionalità.

5.6 Ne consegue che deve ritenersi “*superflua l'acquisizione di qualsiasi parere ovvero l'accertamento dell'incompatibilità dell'opera con la normativa edilizio-urbanistica: in questo caso, infatti, la sussistenza del contrasto con la disciplina urbanistica, nonché il parere della commissione edilizia - previsti dall'art. 92, IV comma della L.R. n. 61/1985 quali presupposti di legittimità della demolizione non preceduta dal diniego di concessione - vengono assunti a monte, nell'ambito della fase propedeutica concernente l'istruttoria per il rilascio della concessione in sanatoria*”.

6. Va, in ultimo, respinta anche l'impugnazione proposta avverso il provvedimento che rigettava la richiesta di “*adeguamento statico e ristrutturazione fabbricati ad uso annesso rustico*”, in quanto riferita a vizi di illegittimità derivata insussistenti nel caso di specie.

In considerazione di quanto sopra esplicitato i ricorsi, di cui all'RG 373/97 e RG 1471/97, sono, pertanto, respinti.

7. La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi RG 373/97 e RG 1471/97, come in epigrafe proposti, li Respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)